

**Oggetto: inarcASSA news n. 6 bis duemilaotto**

- **Restituzione dei contributi soggettivi versati, ai sensi dell'art. 42.9 dello Statuto Inarcassa, fac simile di richiesta,**
- **Restituzione dei contributi soggettivi versati, ai sensi dell'art. 42.9 dello Statuto Inarcassa, fac simile di richiesta,**

Premesso che il vigente art. 42.9 dello Statuto di Inarcassa, che ha modificato il precedente art. 40, recita tra l'altro:

*"Coloro che, pur in costanza di iscrizione, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non maturassero i requisiti assicurativi necessari per la pensione di vecchiaia, possono chiedere, in alternativa alla prestazione previdenziale, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi antecedenti il 1° gennaio 2004, con le modalità previste dalla normativa previdente."*

Inoltre il secondo comma dell'art. 42.9 recita:

*"Ai superstiti di coloro che hanno esercitato l'opzione relativa alla restituzione spetta la pensione indiretta solo nel caso in cui possono far valere ulteriori cinque anni di iscrizione e contribuzione. L'opzione per la restituzione è irrevocabile e deve essere esercitata **al compimento del sessantacinquesimo anno di età entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri Vigilanti.**"*

Fermo restando che, per coloro che dovessero richiedere la restituzione dei contributi versati a tutto il 31/12/2003, per i successivi contributi soggettivi versati dal 01/01/2004 il vigente art. 40.1 dello Statuto prevede:

*"Coloro che, in possesso di almeno 5 anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, abbiano compiuto almeno 65 anni di età senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia e non fruiscano di pensione di inabilità ed invalidità hanno diritto, su richiesta, a ricevere una prestazione previdenziale contributiva reversibile calcolata con le modalità previste dal regolamento ....."*

Ricordato, riguardo all'art. 42.9 dello Statuto, che il Comitato Nazionale dei Delegati nell'adunanza del 24-25 novembre 2005 ha riconfermato la propria precedente delibera in merito (delibera del 1-2 aprile 2004), respingendo il suddetto limite imposto invece dai Ministeri vigilanti (cioè restituzione dei contributi soggettivi versati solo se con 65 anni di età entro il 22/07/08), deliberando quanto segue:

*"L'opzione per la restituzione è irrevocabile e deve essere esercitata entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione statutaria da parte dei Ministeri Vigilanti"*

Ne consegue che la richiesta può effettuarsi senza limitazioni di età.

Infatti il Comitato Nazionale dei Delegati, con la sopraccitata delibera, voleva dare a tutti i professionisti che ne avessero titolo la possibilità di optare, entro tre anni dall'approvazione ministeriale (22/07/05), quindi entro il 22/07/08 come i più interpretano, indipendentemente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del settembre successivo, per la restituzione dei contributi versati prima del 1° gennaio 2004, a prescindere dalla loro età anagrafica.

- Considerato che alla data odierna i Ministeri vigilanti non hanno ancora dato la loro approvazione alla citata delibera del 24-25 novembre 2005,

- Visto anche che molti colleghi in tutta Italia hanno presentato ricorso al TAR Lazio contro il deliberato di Inarcassa e le modifiche apportata dai Ministeri alla delibera del C.N.D. del 1-2-aprile 2004.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, ricordando ai colleghi iscritti ad Inarcassa che il 22/07/2008 scade o scadrebbe il termine per l'eventuale presentazione della opzione per la restituzione dei contributi soggettivi versati a tutto il 31/12/2003, ai sensi dell'art. 42.9 dello Statuto, si possono ipotizzare, per quanti sono interessati ad ottenere la restituzione di detti contributi, le seguenti possibili scelte, con i relativi fac-simile di domanda da presentare.

Prima di avanzare domanda occorre tuttavia valutare bene la convenienza o meno di tale scelta che potrebbe risultare irrevocabile, ed adattare la domanda alle specifiche esigenze del richiedente.

FAC-SIMILE 1

**Per coloro che hanno compiuto o compiono 65 anni entro il 22/07/08**

si ha la possibilità di presentare la richiesta, ai sensi dell'art. 42.9 del vigente Statuto, inviando ad Inarcassa (si consiglia almeno 30 giorni prima della scadenza onde evitare sempre possibili disguidi postali) la seguente domanda con raccomandata A.R.

Spett.le **INARCASSA**  
Via Salaria, 229  
00199 Roma

Oggetto: **Domanda di restituzione dei contributi versati ai sensi dell'art. 42.9 dello Statuto**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ingegnere/architetto Matricola n° nato/a a il  
, codice fiscale , residente in località c.a.p. telefono,

considerato che alla data del 22/07/2008 scade il termine triennale per la richiesta di restituzione dei contributi versati entro il 31/12/2003, termine decorrente dalla data del 22/07/2005 in cui si ebbe l'approvazione con modifiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della delibera assunta dal Comitato Nazionale dei Delegati nell'adunanza del 1-2 aprile 2004, in ordine all'art. 42 comma 9 dello Statuto di Inarcassa,

Considerato che entro tale data ha compiuto/compirà i 65 anni previsti per esercitare l'opzione per la restituzione dei contributi versati entro il 31/12/2003,

**chiede**

ai sensi della Legge 3 Gennaio 1981 n. 6, della Legge 11 ottobre 1990 n. 290 art. 20 e della delibera Inarcassa assunta dal Comitato Nazionale dei Delegati nell'adunanza del 1-2 aprile 2004, come modificata dai Ministeri vigilanti, la restituzione dei contributi previdenziali versati ai sensi dell'art. 42.9 dello Statuto.

data

firma

-----

FAC-SIMILE 2

**Per coloro che non compiono 65 anni entro la data del 22/07/08, ma intendono comunque presentare l'opzione per la restituzione dei contributi versati entro il 31/12/2003, in considerazione che il C.N.D. con la delibera del 24-25 novembre 2005, (anche se non ancora approvata dai Ministeri vigilanti) ha confermato la propria precedente delibera del 1-2 aprile 2004 che consentiva a chi lo volesse di esercitare detta opzione.**

In attesa dell'eventuale approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, potrebbero inviare entro e non oltre il 22/07/08 (si consiglia almeno 30 giorni prima della scadenza onde evitare sempre possibili disguidi postali) la seguente istanza con raccomandata A.R.

Spett.le **INARCASSA**  
Via Salaria, 229  
00199 Roma

Oggetto: **Domanda di restituzione dei contributi versati sino al 31.12.2003 (art. 42.9 dello Statuto)**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ingegnere/architetto Matricola n° nato/a a il  
, codice fiscale , residente in località c.a.p. telefono,

Considerato che alla data del 22/07/2008 dovrebbe scadere il termine triennale per la richiesta di restituzione dei contributi versati, termine decorrente dalla data del 22/07/2005 in cui si ebbe l'approvazione con modifiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della delibera assunta dal Comitato Nazionale dei Delegati nell'adunanza del 1-2 aprile 2004, in ordine all'art. 42 comma 9 dello Statuto di Inarcassa, restituzione peraltro prevista dalla Legge 3 Gennaio 1981 n. 6 e della Legge 11 ottobre 1990 n. 290 art. 20,

Considerato che entro tale data non compirà i 65 anni di età necessari all'ottenimento della pensione.

Considerato che il Comitato Nazionale dei Delegati nell'adunanza del 24-25 novembre 2005 ha riconfermato la precedente delibera del 1-2 aprile 2004, che consentirebbe anche a chi non compie 65 anni entro il 22/07/08 di poter optare per la restituzione dei contributi versati a tutto il 31/12/2003.

**chiede**

ai sensi della Legge 3 Gennaio 1981 n. 6, della Legge 11 ottobre 1990 n. 290 art. 20 e della delibera Inarcassa assunta dal Comitato Nazionale dei Delegati nell'adunanza del 1-2 aprile 2004, la restituzione, al compimento del 65° anno di età, dei contributi previdenziali versati a tutto il 31/12/2003 ai sensi dell'art. 42.9 dello Statuto, con **espressa riserva** di rivalersi, con ogni più opportuna tutela in ogni competente sede, amministrativa o giudiziaria, nella denegata ipotesi di rigetto della presente istanza, nonché di rivedere la sua posizione in caso di modifiche, variazioni, esiti di ricorsi, sentenze etc. comunque sopravvenienti o sopravvenute prima della definizione.

data firma

-----

FAC-SIMILE 3

**Per coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al punto precedente, cioè con meno di 65 anni alla data del 22/07/08, hanno presentato ricorso al TAR Lazio contro il Decreto Interministeriale con il quale i Ministeri Vigilanti hanno approvato con modifiche la delibera del C.N.D. del 1-2 aprile 2004 ed intendono comunque presentare l'opzione per la restituzione dei contributi versati a tutto il 31/12/2003.**

In attesa dell'eventuale approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti della delibera del C.N.D. del 24-25 novembre 2005 e/o della sentenza favorevole in merito da parte del TAR Lazio, potrebbero inviare entro e non oltre il 22/07/08 (si consiglia almeno 30 giorni prima della scadenza onde evitare sempre possibili disguidi postali) la seguente istanza con raccomandata A.R.

Spett.le **INARCASSA**  
Via Salaria, 229  
00199 Roma

**Oggetto: Domanda di restituzione dei contributi versati sino al 31.12.2003 (art. 42.9 dello Statuto)**

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ingegnere/architetto Matricola n° nato/a a il  
, codice fiscale , residente in località c.a.p. telefono,

Considerato che alla data del 22/07/2008 dovrebbe scadere il termine triennale per la richiesta di restituzione dei contributi versati, termine decorrente dalla data del 22/07/2005 in cui si ebbe l'approvazione con modifiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della delibera assunta dal Comitato Nazionale dei Delegati nell'adunanza del 1-2 aprile 2004, in ordine all'art. 42 comma 9 dello Statuto di Inarcassa, restituzione peraltro prevista dalla Legge 3 Gennaio 1981 n. 6 e della Legge 11 ottobre 1990 n. 290 art. 20,

Considerato che entro tale data non compirà i 65 anni di età necessari all'ottenimento della pensione,

Considerato che il Comitato Nazionale dei Delegati nell'adunanza del 24-25 novembre 2005 ha riconfermato la precedente delibera del 1-2 aprile 2004, consentendo anche a chi non compie 65 anni entro il 22/07/08 di poter optare per la restituzione dei contributi versati a tutto il 31/12/2003,

Considerato che il TAR del Lazio non si è ancora espresso in merito al ricorso datato 12/11/2005 presentato dagli avvocati Enrico Follieri ed Ilde Follieri (R.R. n. 10475/05 - Sez. III bis);

**chiede**

ai sensi della Legge 3 Gennaio 1981 n. 6, della Legge 11 ottobre 1990 n. 290 art. 20 e della delibera Inarcassa assunta dal Comitato Nazionale dei Delegati nell'adunanza del 1-2 aprile 2004, la restituzione, al compimento del 65° anno di età, dei contributi previdenziali versati a tutto il 31/12/2003 ai sensi dell'art. 42.9 dello Statuto, con **espressa riserva** di rivalersi, in base all'esito del ricorso pendente innanzi al TAR Lazio (R.R. n. 10475/05 - Sez III bis), con ogni più opportuna tutela in ogni competente sede, amministrativa o giudiziaria, nella denegata ipotesi di rigetto della presente istanza, nonché di rivedere la sua posizione in caso di modifiche, variazioni etc. comunque sopravvenienti o sopravvenute, fatto salvo l'esito del ricorso pendente innanzi al TAR Lazio (R.R. n. 10475/05 - Sez III bis) nelle more del giudizio.

data

firma

-----

Si rammenta infine l'art. 42.2 dello Statuto che recita:

*"Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni."*

È frequente il caso di chi, agli inizi attività, si iscrisse alla cassa, per poi cancellarsi una volta trovato lavoro dipendente senza chiedere o ottenere la restituzione dei contributi versati. In tal caso occorre valutare bene l'opportunità di richiedere una pensione retributiva con almeno 20 anni di anzianità contributiva, molto più conveniente della restituzione dei contributi.

Se è vero che Inarcassa in genere si oppone a tale forma pensionistica, è altrettanto vero che esistono varie sentenze che obbligano Inarcassa al rispetto letterale dell'art. 42.2.

